

***REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA'
DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI
DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010***

Emanato con D.R. n. 17086 dell'11 settembre 2018
Pubblicato all'Albo-on line dell'Ateneo il 14 settembre 2018
In vigore dal 15 settembre 2018

REGOLAMENTO SULL'AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE 240/2010

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR.

Art. 2

Verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. I compiti didattici e di servizio agli studenti sono attribuiti ogni anno accademico nell'ambito della programmazione didattica della struttura di afferenza, in relazione alle diverse aree scientifico disciplinari, alla tipologia di insegnamento e all'assunzione di specifici incarichi gestionali o di ricerca, nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico e delle linee di indirizzo deliberate dal Senato Accademico.
2. I professori e i ricercatori adempiono alle attività didattiche loro attribuite e sono tenuti ad autocertificare nel registro di impegno delle attività didattiche gli argomenti e gli orari delle lezioni effettuate per ogni anno accademico.
3. Il registro deve essere completato entro il 30 settembre e trasmesso al Direttore del Dipartimento che, entro il 30 di novembre di ciascun anno, verifica l'assolvimento dei compiti didattici e la conformità tra le attività attribuite in sede di programmazione con quelle effettivamente svolte da parte del docente.
4. Il Direttore del Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno gli esiti della verifica dell'autocertificazione sia in relazione alla consegna del registro sia in relazione all'accertamento della conformità o non conformità dell'attività didattica effettivamente svolta.
5. Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Direttore del Dipartimento di afferenza una dichiarazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento della valutazione. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso le Università di provenienza.
6. Gli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010.

Articolo 3

Verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai sensi dell'art. 6, comma 8, della Legge 240/2010

1. I docenti che sono interessati ad essere inclusi nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per la selezione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca, presentano al Direttore di Dipartimento, entro il 30 novembre di ciascun anno, un'istanza autocertificando il possesso dei requisiti stabiliti dall'ANVUR nella Circolare n. 132 del 2016.
3. Il Direttore di Dipartimento comunica al Rettore entro il 31 dicembre di ciascun anno, contestualmente agli esiti della verifica dell'attività didattica e di servizio agli studenti, anche la valutazione sui risultati dell'attività di ricerca.
4. Non sono ammesse valutazioni in corso d'anno.

Articolo 4

Attestazione di valutazione positiva per gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 8, della Legge 240/2010

1. I professori e i ricercatori che hanno ottenuto una valutazione positiva di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, possono partecipare alle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, alle Commissioni giudicatrici per la selezione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
2. L'attestazione di valutazione positiva ha validità annuale ed è rilasciata dal Rettore entro il 31 gennaio.

Articolo 5

Valutazione negativa

1. In caso di valutazione negativa, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, i professori e i ricercatori a tempo indeterminato sono esclusi dalle Commissioni di abilitazione e dalle Commissioni di selezione del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 8, della Legge 240/2010.

Articolo 6

Inosservanza di doveri didattici e di autocertificazione

1. Il contenuto del registro delle attività didattiche e l'autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti dall'ANVUR nella Circolare n. 132 del 2016, di cui al precedente art. 3, hanno valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Pertanto, ciascun docente è responsabile di quanto dichiara nel rispetto della normativa in materia di autocertificazione e di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e risponde personalmente in caso di eventuali richiami e/o sanzioni causati dall'inosservanza dei propri doveri.
2. Ove emergano inadempimenti relativi alla compilazione e trasmissione del registro e/o incongruenze rispetto alle attività didattiche programmate per ogni singolo docente e ove emergano inadempimenti relativi all'autocertificazione del possesso dei requisiti stabiliti dall'ANVUR di cui al comma 1, il Direttore di Dipartimento dà comunicazione al Rettore per essere valutate sotto il profilo disciplinare e sanzionatorio secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 7

Norme finali e transitorie

1. La valutazione ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge 240/2010 è effettuata secondo le modalità di cui al presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.
2. I professori ordinari che intendono presentare la propria candidatura per far parte delle Commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020, devono fare richiesta di valutazione al Direttore di Dipartimento entro il 20 settembre 2018, prendendo come riferimento per le attività didattiche l'anno accademico 2017/2018.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.
4. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.